



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.gov.it
segreteria@icpreganziol.gov.it - tvic81300t@istruzione.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplinare

- è parte integrante del Regolamento di Istituto.
- è conforme ai principi e alle norme vigenti ed in particolare allo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" come da DPR 249/1998 novellato dal DPR 235/2007.
- è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 1 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Costituiscono per gli alunni mancanze disciplinari sanzionabili i comportamenti irrispettosi delle persone, dell'ambiente nonché la mancanza di corretta partecipazione che possano condizionare negativamente la qualità del servizio scolastico e dunque:

- A. non rispettare o danneggiare gli spazi, l'ambiente della scuola ed il relativo patrimonio;
- B. non rispettare il ruolo e le personalità di tutti i soggetti componenti la comunità scolastica;
- C. assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in atteggiamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti, emarginanti;
- D. assumere comportamenti ispirati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo o, anche, cyberbullismo per via telematica ai sensi della L 71.2017 art 1 c 2;
- E. non osservare le norme ed il regolamento della scuola con atteggiamenti caratterizzati da:
 1. irregolarità nella frequenza delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
 2. scarsa puntualità e inosservanza degli orari;
 3. disturbi delle attività didattiche;
 4. uso di linguaggio blasfemo e pesantemente volgare;
 5. allontanamento senza autorizzazione dall'area scolastica;
 6. mancata presentazione di valida giustificazione in caso di assenza;
 7. inosservanza delle regole di civile convivenza;
 8. uso di abbigliamento non consono al luogo di studio;
 9. inosservanza delle decisioni assunte dagli organi scolastici competenti.

Art. 2 Tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno esclusiva finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il senso della socialità e del rispetto delle regole, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento:

- A. non può influire sulla valutazione del profitto;
- B. influisce sulla valutazione del comportamento.

Una valutazione negativa in condotta preclude l'ammissione all'anno successivo, come da normativa vigente.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa, adeguate alla personalità ed al curriculum dell'alunno, ispirate – per quanto possibile – al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

A tale scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività utile, svolta in favore della comunità scolastica, da offrire in alternativa all'alunno responsabile dell'infrazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto alla famiglia o a chi esercita la potestà genitoriale o tutoria. Nel caso di particolare delicatezza la scelta delle forme opportune di comunicazione è rimessa insindacabilmente alla valutazione del Dirigente scolastico.

Le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento prevedono le seguenti sanzioni:

1. *avvertimento scritto*. Viene annotato sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e ai doveri dell'alunno;
2. *ammonizione scritta*. È irrogata in modo formale all'alunno ed alla famiglia e, come l'avvertimento, consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri;
3. *allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica*. Consiste nella sospensione dalla frequenza della scuola per un periodo non superiore a quindici giorni;
4. *allontanamento dalla comunità scolastica*. Consiste nella sospensione dalla frequenza della scuola per un periodo superiore a quindici giorni;
5. *esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato* conclusivo del corso di studi.
6. *esclusione dalla partecipazione ad uscite, viaggi o visite*, su proposta del Consiglio di classe o del team d'insegnanti, con ratifica del Dirigente scolastico, per :
 - a. studenti ai quali siano state comminate sanzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, per gravi mancanze disciplinari o in caso di infrazione recidiva, tali da presupporre un comportamento scorretto durante le uscite;
 - b. studenti che abbiano dimostrato scarso rendimento e disinteresse tale da presupporre un comportamento non rispettoso nei confronti dei compagni e dei docenti oppure comportamenti che pregiudichino la sicurezza propria o altrui.

Le sanzioni 4 e 5 sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 Valutazione della gravità dei comportamenti punibili

Costituiscono elementi per la valutazione delle mancanze disciplinari:

- A. la rilevanza dell'infrazione in riferimento all'offesa della persona, alla comunità o al danno materiale provocato. Nel caso di danno materiale che comporti lordura, danneggiamento o distruzione di bene della scuola è previsto il risarcimento in solido da parte della famiglia. Qualora il danno patrimoniale sia di notevole entità, nel caso di limitata capacità economica della famiglia dell'alunno responsabile, l'entità del risarcimento può essere ridotta a seguito di valutazione del Consiglio d'Istituto dopo aver sentito il parere del Consiglio di classe;

- B. l'intenzionalità del comportamento;
- C. il concorso di più studenti fra loro;
- D. la reiterazione del comportamento scorretto. In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente più elevato. La reiterazione, in caso di infrazioni gravi e lesive dei diritti degli altri studenti, può dar luogo all'irrogazione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- E. il curriculum personale dell'alunno.

Art. 4 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

- A. L'avvertimento scritto è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi ove è stato riscontrato il comportamento scorretto. È altresì competente ad infliggere tali sanzioni il Dirigente scolastico;
- B. l'ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio di classe/team;
- C. l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è inflitto dal Consiglio di classe/team. Nel caso in cui il provvedimento riguardi alunni di classi diverse, sono competenti i relativi Consigli di classe/team. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- D. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Conversione delle sanzioni

All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare è offerta all'alunno la possibilità di convertire, in tempi e modi determinati dal Consiglio di classe/team la stessa in una delle seguenti attività alternative:

- A. attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi. Beni scolastici in genere indebitamente danneggiati;
- B. costruzione di oggetti, piccole attrezzature utili alla scuola a parziale risarcimento dei danni arrecati;
- C. eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente;
- D. attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- E. attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino di libri od il riassetto dei locali;
- F. ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.

Art. 6 Procedura sanzionatoria

Avuta relazione scritta di un fatto disciplinarmente rilevante, il Dirigente scolastico – o suo delegato – o l'insegnante interessato, a seconda delle circostanze, della tipologia dell'infrazione o della gravità della stessa, provvedono all'accertamento dei fatti e all'individuazione delle responsabilità.

Accertati fatti e responsabilità, il Dirigente invita il responsabile, o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni.

Qualora la natura dell'infrazione comporti la sanzione dell'avvertimento scritto o della ammonizione scritta, una volta individuate con certezza le responsabilità, il docente competente o il Dirigente scolastico provvedono all'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Qualora le sanzioni previste risultino di grado superiore all'avvertimento o alla ammonizione scritta, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe/team.

Il Dirigente è tenuto a convocare il Consiglio di classe/team anche quando, pur ritenendo che non sussistano elementi di sufficiente gravità, la convocazione venga richiesta da almeno tre

componenti il team nella scuola primaria o da sei componenti il Consiglio di classe nella scuola secondaria di 1° grado.

In sede di Consiglio di classe team il Dirigente espone i dati acquisiti e le ragioni esposte dai responsabili. Nel caso la riunione sia stata richiesta dai docenti, essi sono tenuti a fornire le ragioni a fondamento della loro richiesta.

Non può essere assunto il provvedimento disciplinare, che comporti l'allontanamento temporaneo per un alunno beneficiario del sostegno senza il preventivo parere di competenza da parte dello specialista che lo segue.

Art. 7 Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola:

- A. indirizzato al Dirigente scolastico;
- B. solamente per iscritto;
- C. chiaramente motivato;
- D. da parte di chiunque vi abbia interesse;
- E. entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione delle sanzioni.

L'organo di garanzia interno decide nel tempo massimo di dieci giorni.

Nel caso di accoglimento del ricorso, la sanzione relativa decade perdendo efficacia sin dall'origine.

Art. 8 Organo di garanzia interno all'Istituto e competenze

Presso l'Istituto comprensivo è insediato un organo di garanzia interno, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da due docenti designati dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

Tale organo resta in carica per il triennio di durata del Consiglio di Istituto dal quale è eletto. In caso di eletti che perdano il diritto di far parte dell'organo, subentrano agli stessi i membri supplenti già individuati all'atto della sua elezione, secondo la sequenza ordinata indicata al momento dell'elezione. In caso di nominativi indisponibili, si procede a nuova elezione dell'organo, con durata comunque coincidente con quella del Consiglio di istituto.

L'organo di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico che lo presiede, con un preavviso di cinque giorni, d'ufficio oppure in seguito a istanza di parte.

Delle determinazioni assunte dall'organo di garanzia è tenuto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, da conservare su apposito registro depositato in Dirigenza. Nel medesimo registro sono allegati i verbali dei Consigli di classe/team riuniti in sede disciplinare che costituiscono parte integrante della medesima istruttoria.

I genitori componenti dell'organo non possono partecipare alla seduta che riguardi situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o compagni di classe dei propri figli. Saranno dunque sostituiti per quella seduta dal genitore supplente.

I docenti componenti dell'organo non possono partecipare alla seduta che riguardi i propri alunni. Saranno dunque sostituiti per quella seduta dal docente supplente.

L'organo si riunisce e delibera validamente con almeno la metà più uno dei membri. L'organo delibera a maggioranza e non è consentito il voto di astensione.

Art. 9 Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di ogni ordine di scuola di un Patto educativo di corresponsabilità. Tale Patto è consultabile nel sito istituzionale e si dà per condiviso mediante firma acquisita su apposito modulo nei tempi idonei individuati dall'istituzione.

I patti, in forme consone all'ordine di scuola, sono finalizzati a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, sollecitando in particolare le seconde alla fattiva collaborazione nell'alleanza educativa.

I patti sono revisionati al bisogno e quindi deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio di istituto.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, in forme consone all'ordine di scuola, sono poste in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi alunni, per la presentazione e la condivisione:

- A. del piano dell'offerta formativa;
- B. dei regolamenti disciplinare e di plesso;
- C. del patto educativo di corresponsabilità;
- D. dello statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria di 1° grado).

Art. 10 Norme transitorie

Il presente Regolamento disciplinare, composto da 10 articoli, fa parte integrante e sostanziale del Regolamento d'Istituto ed assume efficacia contestualmente all'entrata in vigore di quest'ultimo e delle relative variazioni, nel rispetto delle modalità di pubblicazione previste dalla norma.

Eventuali modificazioni al presente Regolamento disciplinare sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Il Regolamento disciplinare, oltre ad essere depositato presso la Segreteria e reso disponibile in forma cartacea al pubblico, a ciascun consiglio di classe e a tutte le componenti della scuola, trova pubblicazione nel sito internet, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento d'Istituto.